

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

La riforma delle Banche di Credito Cooperativo: presupposti e obiettivi

Carmelo Barbagallo
Capo Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria
Banca d'Italia

Napoli, 9 ottobre 2018

1. La riforma del credito cooperativo: inquadramento generale

Le BCC sono sottoposte alle medesime regole di vigilanza internazionali (controlli, interventi, misure patrimoniali, disciplina delle crisi ...) cui sono sottoposte tutte le banche, a tutela della sana e prudente gestione.

Gli obiettivi del localismo e della mutualità - che permeano la categoria delle BCC - sono salvaguardati dalle norme nazionali, attraverso previsioni quali il voto capitario, l'obbligo di ritenzione degli utili e di non distribuzione delle riserve, il principio di mutualità prevalente, i limiti operativi e territoriali. La natura mutualistica di queste banche giustifica i particolari benefici fiscali loro riconosciuti.

Le norme nazionali attuano e si affiancano a quelle sovranazionali, non le sostituiscono. Le BCC sono vigilate - e regolate - come le altre banche, a tutela del bene costituzionalmente protetto del "risparmio" (art. 47 Cost.); ma sono anche banche particolari, sottoposte a specifici vincoli teleologici, a tutela di un altro bene costituzionalmente protetto, la "cooperazione a carattere di mutualità" (art. 45 Cost.).

Per completare il quadro conoscitivo, utile a formulare una valutazione equilibrata della riforma, occorre tener conto del fatto che le regole internazionali si sono inasprite lungo gli anni della crisi, per tutte le banche, comprese le BCC. Ciò, insieme ad altri fattori, ha contribuito a mettere sotto pressione il sistema bancario, che in quegli stessi anni ha accumulato crediti deteriorati e visto indebolire la redditività e, con essa, il circuito di autofinanziamento.

La gran parte delle banche italiane è stata in grado di fronteggiare adeguatamente questa situazione, al pari delle BCC provviste di una robusta dotazione patrimoniale; le BCC più fragili patrimonialmente non sono invece in condizione di porre rimedio ai propri problemi autonomamente, non potendo raccogliere capitali sul mercato a causa dei vincoli propri della forma cooperativa.

Non di rado questi problemi traggono origine da crisi localizzate, che le BCC affrontano - a differenza delle altre banche - senza poter attuare strategie di diversificazione, operativa e territoriale, oltre che, come detto, senza poter raccogliere capitali sul mercato. In alcuni casi i problemi originano, o vengono aggravati, da episodi di *mala gestio*.

L'obiettivo della riforma è di consentire di superare questi limiti - grazie all'ombrello del patrimonio di gruppo e alla natura di società per azioni della capogruppo - senza dar luogo a un cambio di paradigma. La riforma infatti non modifica le regole nazionali a presidio della mutualità e del localismo, ma, al contrario, rimuove gli ostacoli che, nel medio e nel lungo periodo, impedirebbero a molte BCC di servire il territorio di elezione in base a un sano criterio di mutualità. Essa pone le basi per preservare la solidità patrimoniale e assicurare una crescita di

efficienza senza la quale soci e clienti delle BCC non potrebbero continuare a essere serviti come lo spirito mutualistico richiede.

2. Situazione delle BCC e norme prudenziali

Per comprendere quanto la riforma sia oggi opportuna, credo sia necessario soffermarsi sui problemi, congiunturali e strutturali, di questa categoria di banche e sul perché l'inasprirsi delle regole internazionali rischi di mettere a repentaglio il futuro di molte di esse.

Negli anni della crisi le BCC, particolarmente esposte all'andamento dell'economia reale data la loro natura di "banche commerciali" per eccellenza, hanno accumulato ingenti *stock* di crediti deteriorati, con tassi di copertura in partenza più bassi di quelli delle altre banche. Mentre va dato atto alle BCC di aver messo a segno un significativo recupero sui tassi di copertura¹, l'incidenza dei crediti deteriorati è rimasta elevata, facendo così allargare il *gap* con le banche maggiori che, a differenza delle BCC, sono riuscite ad alleggerire sensibilmente la zavorra dei crediti anomali già a partire dal 2016 grazie anche a consistenti operazioni di cessione².

La difficoltà che molte BCC hanno incontrato nello smaltire i crediti deteriorati, attraverso operazioni di dismissione o mediante una gestione attiva delle attività di recupero, rappresenta un problema oggettivo, in quanto richiede risorse organizzative, professionali e tecniche di norma non disponibili presso le singole banche della categoria. Non è un caso che soltanto nel quadro dei progetti di costituzione dei gruppi cooperativi, con notevole ritardo rispetto alle banche più grandi, sia stato possibile avviare, con la regia delle capogruppo, operazioni di dismissione degli attivi deteriorati delle BCC.

L'elevata rischiosità creditizia e il contesto di mercato di questi anni, in genere sfavorevole alle banche commerciali, si sono riflessi sulla redditività delle BCC, negativa nel 2016 e ancora molto debole nel 2017, limitandone fortemente la capacità di alimentare i fondi propri.

Le fonti di ricavo, tradizionalmente concentrate sul margine di interesse, sono risultate negli anni passati significativamente dipendenti dal contributo della negoziazione dei titoli di Stato, in presenza di un costo del rischio e di oneri di struttura elevati.

¹ Il tasso di copertura è ora pari per le BCC al 53,8 per cento contro il 54,4 per cento per le banche *significant* e il 54,3 per cento dell'intero sistema bancario.

² Tra dicembre 2016 e giugno 2018, per le banche italiane *significant* le esposizioni deteriorate si sono ridotte dal 15,2 per cento al 9,7 per cento degli impieghi; l'intero sistema bancario ha registrato una riduzione dell'incidenza dei crediti deteriorati dal 15,3 per cento al 10,2 per cento e dei flussi di nuove partite deteriorate dal 2,2 per cento al 1,5 per cento. Nello stesso periodo, i crediti deteriorati delle BCC sono passati dal 17,6 per cento al 15,2 per cento mentre i flussi di nuovi default sono passati dal 3,7 per cento al 2,7 per cento.

A giugno 2018 si è registrato un miglioramento dell'utile, che tuttavia riflette soprattutto la consistente riduzione delle rettifiche di valore sui crediti deteriorati, mentre i costi operativi non hanno registrato apprezzabili diminuzioni, a differenza di quanto avvenuto nelle altre banche (rispettivamente -2,6 per cento e -1 per cento per le banche *significant* e per il totale sistema bancario italiano).

In chiave prospettica, sulle rettifiche di valore relative ai crediti deteriorati delle BCC potrebbero incidere le maggiori svalutazioni legate alle operazioni di dismissione di sofferenze e, come per tutte le altre banche, gli interventi normativi volti a introdurre un approccio temporale alla svalutazione dei prestiti deteriorati. Potrà inoltre continuare a pesare il *gap* di efficienza operativa rispetto alle altre banche, comprovato dalla più elevata incidenza dei costi (*cost/income ratio* pari al 70 per cento circa contro il 64 per cento circa delle banche italiane *significant* e meno del 66 per cento del sistema) e dalla più bassa redditività degli attivi (ROA pari allo 0,3 per cento contro lo 0,6 per cento delle banche *significant* e lo 0,5 per cento del sistema).

Nonostante le descritte debolezze, le BCC presentano nell'insieme una buona dotazione patrimoniale, grazie alle politiche di accumulazione del passato. A giugno 2018, il capitale di migliore qualità medio della categoria (16 per cento circa) eccede di circa tre punti quello del resto del sistema. L'elevata rischiosità creditizia e la bassa redditività stanno tuttavia erodendo progressivamente i mezzi propri delle BCC, esponendo non pochi intermediari a situazioni di fragilità: se si prende in considerazione il cosiddetto *Texas ratio*, indicatore che confronta l'ammontare dei crediti deteriorati con il patrimonio, e si tiene a mente l'esigenza prospettica di coprire con accantonamenti - alla luce delle indicazioni della BCE e del regolamento in corso di approvazione a livello europeo - l'intera esposizione delle banche nei confronti di prenditori inadempienti, emerge un sensibile numero di BCC con equilibri patrimoniali a rischio.

L'inasprimento delle regole internazionali (CRR, CRD4, BRRD) intervenuto negli ultimi anni rende le banche che già operano in condizione di debolezza più soggette al rischio di essere espulse dal mercato in quanto: (i) una banca può essere dichiarata in *default* non solo quando è *failing*, ma anche quando è *likely to fail*; (ii) questa dichiarazione può fare riferimento sia a crisi di liquidità non risolvibili in tempi brevi sia al mancato rispetto prospettico dei requisiti patrimoniali obbligatori; (iii) le misure di capitale richieste dalle norme e dalle autorità di Vigilanza si sono in questi anni notevolmente innalzate rispetto a quelle operanti prima della crisi.

Per di più, le situazioni di fragilità delle piccole banche che dovessero sfociare in crisi non trovano le risposte ricevute nei decenni passati, né possono far leva su strumenti di nuova istituzione, come la risoluzione, che richiede il superamento del *public interest test*, non superato neanche da banche delle dimensioni delle ex popolari venete.

Rimane l'istituto della liquidazione coatta amministrativa, che potrebbe però non essere più utile a gestire le crisi con le modalità fin qui perseguite, che hanno

evitato discontinuità nell'operatività della banca in liquidazione grazie alla cessione in un fine settimana di tutte le sue attività e passività ad altra banca. Ciò in quanto è sempre più difficile trovare cessionari disponibili, sia per la drastica riduzione di valore degli sportelli bancari sia per l'impossibilità di ottenere il necessario supporto finanziario da parte del Fondo di tutela dei depositi, posta l'interpretazione dello stesso quale aiuto di Stato.

3. Modello di *business* delle BCC: punti di debolezza alla luce dell'evoluzione tecnologica

Ai problemi congiunturali delle BCC si aggiungono debolezze strutturali, connesse con la difficoltà di un contesto in cui, anche a causa dell'innovazione tecnologica, le piccole banche locali sono esposte a crescenti pressioni competitive.

Il modello di *business* delle BCC, incentrato sulla prestazione di servizi tradizionali e sul prevalente utilizzo della rete distributiva, è insidiato dalle prospettive evolutive del mercato bancario, fortemente influenzate dalla crescente digitalizzazione e dalle pressioni competitive che ne deriveranno anche nei mercati locali.

La rivoluzione digitale sta producendo cambiamenti crescenti nell'offerta di servizi e prodotti finanziari, nei processi operativi e di controllo e nelle modalità distributive delle banche (sotto la spinta della concorrenza degli operatori del *Fintech*), nonché negli stessi comportamenti della clientela.

Dal lato degli intermediari, è già osservabile la tendenza a standardizzare prodotti e servizi finanziari tradizionali e a spostarne la distribuzione sui canali *on line*. A questo mutamento fa riscontro l'esigenza di rivedere l'ampiezza della rete territoriale, e di sfruttare la leva tecnologica per ridisegnare i processi interni, contenere i costi e aumentare l'efficienza. Dal 2014 al 2017 il numero di sportelli si è ridotto del 10,9 per cento per il sistema bancario nel suo complesso. La diminuzione è stata inferiore al 4 per cento per le BCC.

Dal lato dei clienti, la richiesta di servizi finanziari ad alto contenuto tecnologico è destinata ad aumentare al crescere della quota di popolazione che mostra familiarità con i servizi digitali, in particolare i più giovani (i cosiddetti *millennials* e i nativi digitali).

Anche le BCC devono affrontare le sfide poste dall'innovazione tecnologica, tenendo conto della progressiva perdita di importanza del canale "fisico" e della crescente diffusione dei servizi *on line*, nonché dell'esigenza di curare l'ammodernamento dei processi operativi mediante nuovi applicativi.

Ciò non significa che le BCC debbano abbandonare la propria vocazione localistica e la vicinanza (anche fisica) alla clientela, ma il loro modello di *business* andrà modificato per assicurare che i servizi offerti alle comunità del territorio siano al passo con i tempi e con i cambiamenti tecnologici e comportamentali. Gli stessi

processi di erogazione e gestione del credito, pur continuando a valorizzare i vantaggi informativi della prossimità e della conoscenza personale dei prenditori, dovranno essere ammodernati e resi più efficienti, specie sotto il profilo della disponibilità e qualità dei dati e dell'adeguatezza del loro trattamento nei processi di gestione e di monitoraggio delle relazioni creditizie.

Realizzare tale processo di rinnovamento richiede profonde riorganizzazioni e cospicui investimenti in risorse tecniche (soprattutto nei sistemi informativi e di gestione dei dati) e professionali (formazione). Interventi di tale portata - che comportano oneri finanziari significativi, che impatterebbero su costi delle banche già elevati - non sono ipotizzabili a livello di singole BCC ma neppure gestibili a livello di sistema del credito cooperativo, troppo frammentato e privo di meccanismi di coesione e coordinamento.

4. Perché è opportuno che la riforma sia attuata rapidamente

Le limitate dimensioni, l'operatività semplificata, l'elevata frammentazione delle BCC sono di ostacolo al superamento dei problemi congiunturali e strutturali sopra richiamati in quanto non consentono di adottare, con la necessaria tempestività, le azioni correttive già intraprese da molte delle banche di maggiore dimensione.

Per affrontare tempestivamente questi problemi vanno costituiti, al più presto, i gruppi cooperativi nazionali, che avranno dimensioni adeguate e si stanno dotando di una organizzazione in grado di adottare le iniziative necessarie a riqualificare gli attivi delle banche associate e di affrontare gli investimenti richiesti per renderle più efficienti e competitive.

L'organizzazione di gruppo consentirà di razionalizzare le strutture con l'eliminazione di duplicazioni di funzioni e l'efficientamento dei processi tramite il raggiungimento di economie di scala; ciò potrà permettere di liberare risorse da utilizzare per ampliamento dell'offerta di prodotti e servizi alla clientela nonché per effettuare investimenti in ambito IT, che faciliteranno i rapporti con i clienti contribuendo a velocizzare le operazioni e a ridurre i costi dei servizi.

L'esigenza di perseguire miglioramenti nel campo dell'efficienza e dell'offerta di prodotti alla clientela è importante anche per le BCC più solide e meglio attrezzate, che potranno usufruire delle economie di scala e dell'ampliamento dell'offerta commerciale (ad es., nel campo dell'*asset management* e del *leasing/factoring*) che i gruppi sono in grado di assicurare.

5. Riforma, localismo e mutualità

Come evidenziato dai relatori che mi hanno preceduto, con la riforma il modello capitalistico viene posto al servizio del modello mutualistico. Nel gruppo cooperativo la capogruppo avrà poteri di direzione e coordinamento tali da poter imprimere impulso e indirizzo unitario a tutte le necessarie iniziative di riassetto, ma questi

poteri dovranno essere esercitati “nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico delle BCC”.

Nella valutazioni di Vigilanza dei progetti di costituzione dei tre gruppi cooperativi sono state attentamente considerate le peculiarità delle BCC: un totale appiattimento sulle logiche dei gruppi bancari ordinari - che devono conseguire elevati livelli reddituali per remunerare adeguatamente gli azionisti - avrebbe potuto porsi in contrasto con il “favor” verso la cooperazione, che implica che il vantaggio per i soci passi attraverso la fornitura di servizi e non mediante la distribuzione di dividendi.

Queste valutazioni si sono anzitutto incentrate sul cosiddetto contratto di coesione. Il contratto di coesione è il fulcro del gruppo cooperativo e ne disciplina il funzionamento con l’obiettivo di assicurarne la sana e prudente gestione. Sulla base del contratto, la capogruppo può incidere sulle controllate, anche attraverso disposizioni vincolanti, esercitando i poteri necessari a imprimere indirizzo unitario alle iniziative necessarie per riqualificare gli attivi delle BCC, riorganizzarle in modo più efficiente, realizzare gli investimenti richiesti per innovarne l’operatività (ad es. ricorrendo a *partnership*), rilanciarne le *performance*, effettuare le misure di ri-patrimonializzazione necessarie, ricorrendo al sistema di garanzie incrociate e, ove del caso, al mercato. Tuttavia, si ripete, le strategie industriali e commerciali e le scelte organizzative e gestionali della capogruppo dovranno tener conto delle finalità mutualistiche e di servizio ai mercati locali tipiche delle BCC. In linea con le previsioni normative, tale “vincolo” è pertanto chiaramente sancito nei contratti di coesione.

Più nel dettaglio, nei contratti di coesione il rispetto della mutualità e del localismo è assicurato dalle seguenti previsioni: (i) automatismo dell’adesione ai gruppi delle BCC in possesso dei requisiti prudenziali minimi; (ii) riconoscimento alle BCC della maggioranza del capitale della capogruppo, aspetto rafforzato dal decreto “milleproroghe”, che impedisce ai soci diversi dalle cooperative di indurre la controllante a deviare dalla promozione e tutela della mutualità (salvo gravi rischi di instabilità, peraltro sottoposti al vaglio del massimo livello politico); (iii) obbligo, per le singole BCC, di operatività con i soci “prevalente” e “limitata a un dato territorio”; (iv) dovere per le capogruppo di assicurare un’equa distribuzione dei vantaggi derivanti dalla sua attività di direzione e coordinamento e di compensare l’eventuale nocumento che dovesse derivare ad alcune BCC dalle decisioni assunte nell’interesse del gruppo.

Le strategie industriali, commerciali e organizzative adottate dalle capogruppo dovranno concorrere a migliorare qualità e condizioni dei servizi offerti ai soci e clienti delle BCC, in coerenza con le finalità mutualistiche e di sostegno allo sviluppo dei mercati locali.

La condivisione con la capogruppo di un approccio gestionale basato sul cosiddetto *relationship lending* e delle informazioni relative agli aspetti economici, sociali e culturali dei mercati di riferimento potrà permettere di definire le scelte

strategiche del gruppo tenendo conto delle istanze delle comunità locali; nello stesso tempo, la clientela (famiglie e PMI) potrà beneficiare di maggiori opportunità di finanziamento e di una offerta di prodotti finanziari migliore in termini di varietà e qualità.

Il localismo - nell'accezione "flessibile" e aggiornata definita dalle nuove disposizioni sulle BCC - dovrà essere salvaguardato e rafforzato. L'allontanamento dei centri decisionali da quelli operativi è un falso problema: presso la capogruppo verranno accentrati i poteri in materia di strategie e controlli, che rientrano nel ruolo di direzione e coordinamento della capogruppo, presupposto per il riconoscimento del gruppo e, conseguentemente, per il consolidamento contabile e prudenziale. Tuttavia, la concreta attuazione delle linee strategiche è rimessa alle singole BCC, con margini di autonomia operativa, che dipenderanno dalla qualità della situazione tecnica e organizzativa e che potranno quindi essere assai ampi.

6. Gruppi cooperativi, gruppi regionali, IPS

Rispetto alla confluenza in gruppi nazionali, modelli alternativi di riorganizzazione del settore - quali i gruppi regionali o l'IPS - non potrebbero assicurare una tutela altrettanto efficace della mutualità e del localismo.

Si sostiene che i gruppi regionali risolverebbero il problema della distanza tra capogruppo e le BCC affiliate, e consentirebbero di mantenere la vigilanza in capo alla Banca d'Italia. Questa tesi presenta diversi aspetti deboli.

Come detto, la distanza tra capogruppo e BCC affiliate non contraddice il principio del localismo. Inoltre, posto che le BCC presentano un attivo di bilancio complessivamente pari a circa 212 miliardi a metà 2018, per far sì che tutti i gruppi regionali restino sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia dovrebbero costituirsi non meno di 10, per rimanere sufficientemente distanti dalla soglia minima di 30 miliardi di attivo delle banche sottoposte alla vigilanza della BCE. Tuttavia, in tal modo si creerebbero gruppi con livelli di solidità patrimoniale differenti: alcuni di essi opererebbero, inevitabilmente, in carenza di capitale e in aree del paese più arretrate economicamente; va altresì considerato che, difficilmente questi gruppi raggiungerebbero quelle economie di scala necessarie per far conseguire alle BCC aderenti al gruppo adeguati livelli di efficienza³. Si riproporrebbe dunque a livello regionale il problema della sostenibilità del modello di *business* ora sperimentato dalle singole BCC.

La costituzione di gruppi cooperativi di dimensioni ragguardevoli appare più idonea a coniugare la salvaguardia delle banche mutualistiche e locali con la logica industriale, indispensabile per realizzare gli investimenti richiesti sotto il profilo organizzativo, informatico e delle competenze.

³ Il gruppo provinciale *Raiffeisen* può essere considerato un'eccezione, per le sue caratteristiche di spiccata solidità patrimoniale e bassa rischiosità creditizia.

Quanto poi al presunto “beneficio” derivante dal continuare ad essere sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, credo siano opportune alcune precisazioni.

Il modello di vigilanza del SSM - disegnato nel quadro delle regole europee che valorizzano i principi di sussidiarietà e proporzionalità - è incentrato sulla stretta collaborazione tra BCE e NCA (*National Competent Authorities*); tale principio, valido anche per la supervisione delle banche *less significant* (per le quali le NCA conservano la responsabilità diretta di vigilanza), informa in modo particolare la vigilanza sulle banche *significant*, incentrata su *Joint Supervisory Teams* composti da personale sia della BCE sia dell’autorità di vigilanza nazionale.

In ambito SSM, inoltre, la BCE è già oggi responsabile dei procedimenti più importanti (cosiddette *common procedures*) per tutte le banche indipendentemente dal criterio dimensionale ed è intensamente coinvolta anche nella vigilanza sulle banche *less significant* quando queste presentano dimensioni/operatività significative (cosiddette *high priorities*) o versano in una situazione di *financial deterioration*; la BCE può infine avocare a sé la vigilanza sulle banche *less significant* (*take over*).

Più in generale, è in corso un processo di progressiva convergenza di standard e prassi di supervisione sulle banche *significant* e *less significant* che ha già fortemente attenuato le differenze negli approcci di supervisione di tali intermediari.

Quanto alla soluzione alternativa dell’*Institutional Protection Scheme* (IPS) - da taluni ventilata come la più adatta a risolvere i problemi delle BCC - vorrei anzitutto ricordare che la categoria del credito cooperativo ha cominciato a discuterne già dal lontano 2005, per poi accantonarla, per mancanza di consenso all’interno del sistema delle BCC, dopo che la Banca d’Italia aveva approvato lo statuto del costituendo Fondo di garanzia nel 2011 e autorizzato l’avvio di una fase sperimentale di operatività nel 2013.

Va però sottolineato come la costituzione di un IPS non sarebbe stata una risposta risolutrice. Ciò in quanto l’IPS assolve soltanto alla funzione di “rete di protezione”, fornendo agli aderenti una garanzia di liquidità e solvibilità attraverso l’impiego di risorse interne al sistema, ma non dispone di strumenti sufficientemente incisivi di controllo e indirizzo della rischiosità delle aderenti né è in grado di raccogliere capitali esterni ove ciò sia necessario.

Inoltre, la confluenza delle BCC in un IPS, se da un lato lascerebbe alle singole banche margini di autonomia maggiori che in un gruppo (ma comunque non pieni come nell’assetto attuale), precluderebbe quella gestione unitaria e coordinata che è indispensabile per impostare e attuare le strategie e gli investimenti volti ad assicurare l’opportuna revisione del modello di *business*.

In definitiva, la costituzione di gruppi cooperativi di dimensioni adeguate - con al vertice una capogruppo società per azioni chiamata a esercitare i propri poteri di direzione e coordinamento “nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico delle BCC” - appare essere il modello più idoneo a realizzare gli obiettivi

di stabilità, efficienza e ammodernamento delle BCC, da un lato, e di tutela della loro peculiare natura dall'altro.

7. Gruppi cooperativi tra normativa prudenziale e dettato costituzionale

Nei suoi aspetti fondamentali (obbligatorietà dell'adesione, contratto di coesione, garanzia in solido), la disciplina italiana del gruppo bancario cooperativo risponde ai requisiti stabiliti dalla normativa prudenziale europea affinché i gruppi bancari cooperativi possano essere sottoposti a vigilanza consolidata. Ci riferiamo in particolare ai seguenti requisiti, volti ad assicurare la *compliance* del gruppo rispetto ai criteri prudenziali applicabili a livello individuale e consolidato: (i) permanenza dell'adesione delle singole banche, (ii) stabilità degli elementi del capitale, (iii) integrazione della *governance* e del sistema dei controlli interni, (iv) monitoraggio della rischiosità degli aderenti, (v) solidarietà patrimoniale e finanziaria, (vi) effettività dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo.

Sono questi requisiti non derogabili dalla normativa nazionale, in alcuni casi direttamente applicabili, posti da regolamenti europei che hanno rango superiore a quello della legge, la cui osservanza è imprescindibile, per preservare la stabilità patrimoniale, assicurare la sana e prudente gestione, prevenire la crisi del gruppo nel suo insieme e delle singole banche che ne fanno parte. L'inosservanza di questi requisiti metterebbe in discussione la possibilità per il gruppo di essere considerato tale a fini di vigilanza e di redigere un bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali; impedirebbe, in ultima istanza, di avvalersi del patrimonio del gruppo cooperativo come ombrello protettivo.

Le soluzioni adottate dal legislatore del 2016, ulteriormente precisate dal recente DL "milleproroghe", perseguono gli obiettivi di stabilità, efficienza e competitività del settore bancario cooperativo senza sacrificare oltre il necessario l'identità mutualistica e localistica delle BCC; in tal modo, realizzano un equo bilanciamento tra i principi costituzionali della tutela del risparmio (art. 47 Cost.) e del riconoscimento della cooperazione (art. 45 Cost.).

Il decreto "milleproroghe" ha modificato alcuni aspetti della disciplina dei gruppi bancari cooperativi. Le modifiche intervenute non incidono su finalità, struttura ed effetti della riforma come originariamente disegnata (rafforzamento patrimoniale del credito cooperativo, eliminazione delle sue fragilità, potere di direzione e coordinamento, salvaguardia del mutualismo) e sono in larga parte già rispecchiate dalla realtà dei gruppi cooperativi in corso di costituzione.